

Oggetto: integrazione della convenzione disciplinante la realizzazione e la gestione del centro raccolta materiali del comune di Sporminore sottoscritta in data 08.08.2006.

## LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Premesso che:

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del Comprensorio della Valle di Non viene gestito dal Comprensorio stesso su conforme affidamento da parte dei Comuni;
- il Comprensorio della Valle di Non provvede alla gestione del suddetto servizio in esecuzione e nel rispetto delle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, alla L.P. 14.04.1998 n. 5, al regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione assembleare n. 16 di data 21.06.2002 e al piano di riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e connesse raccolte differenziate approvato con deliberazione giuntale n. 124 di data 30.08.2001 e ss.mm.;
- il citato piano di riorganizzazione del servizio prevede, nei suoi vari aspetti, anche la realizzazione di una serie di centri di raccolta materiali (C.R.M.), tra cui quello del comune di Sporminore;
- tra gli interventi finanziabili con il Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale (art. 16 L.P. 15.11.1993 n. 36), la Giunta provinciale ha incluso, con deliberazione n. 987 di data 19.05.2006, anche gli interventi destinati al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti ed in particolare la realizzazione dei C.R.M., prevedendo per ciascun comune un indicatore di rigidità strutturale e rispettiva classe di rigidità da applicare ai fini della determinazione del finanziamento;
- la ammissione a finanziamento da parte della Giunta provinciale è subordinato ad una serie di adempimenti di natura tecnica ed amministrativa, tra cui la stipulazione di una apposita convenzione tra l'Ente gestore del servizio e il

Comune interessato, disciplinante i rapporti finanziari e i reciproci obblighi in ordine alla realizzazione del Centro di raccolta materiali ed alla gestione del servizio ad esso connesso;

Preso atto che:

- il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del Centro di raccolta materiali del comune di Sporminore, approvato in linea tecnica dalla Giunta comprensoriale con deliberazione n. 7 di data 30.01.2008, evidenzia una spesa complessiva pari a €. 480.000,00, di cui €. 366.167,80 per lavori a base d'asta e €. 113.832,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il suddetto progetto contempla la realizzazione, oltre che di una struttura destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti, anche dell'allargamento e della sistemazione della strada di accesso alla medesima struttura, contraddistinta dalla p.f. 1840/1 in c.c. Sporminore.

Evidenziato che, a seguito di intercorsi accordi tra la Amministrazione comprensoriale ed il comune di Sporminore, la copertura finanziaria relativa ai lavori di allargamento e sistemazione della strada di accesso sopra descritta, stimata in via presuntiva in €. 40.000,00, viene assunta a carico del bilancio del Comune stesso.

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la precedente convenzione sottoscritta in data 08.08.2006 dal Comprensorio e dal comune di Sporminore, al fine di prevedere il suddetto onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Esaminata la proposta di integrazione della convenzione sottoscritta in data 08.08.2006, che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità perseguite in materia dalla Amministrazione comprensoriale.

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione del C.R.M. del comune di Sporminore, pari ad €. 480.000,00, verrà successivamente impegnata con la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale di approvazione del progetto esecutivo a tutti gli effetti e di indizione della gara per i relativi lavori.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa ;
- dal responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e in particolare l'art. 59.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Visto il T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di integrazione della convenzione sottoscritta in data 08.08.2006 tra il Comprensorio della Valle di Non e il comune di Sporminore ai fini della realizzazione del C.R.M. del Comune medesimo, la quale viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale alla sottoscrizione dello schema di convenzione di cui al precedente punto 1.
3. di dare atto che, la spesa complessiva per la realizzazione del C.R.M. del comune di Sporminore, pari ad €. 480.000,00, verrà successivamente impegnata con la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale di approvazione del progetto esecutivo a tutti gli effetti e di indizione della gara per i relativi lavori.
4. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione all'albo comprensoriale;
5. di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comprensoriale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss. mm.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.